Supplemento ordinario n. 2 alla "Gazzetta Ufficiale" n. 128 del 21 maggio 1962

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 21 maggio 1962 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - CENTRALINO 8508

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. **1734.**

Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese boschive e forestali della provincia di Lucca.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. **1735.**

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori addetti alla vendita dipendenti dalle imprese artigiane di panificazione della provincia di Bergamo.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. **1736.**

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori non laureati dipendenti dalle farmacie delle provincie di Bologna, Ferrara, Ravenna, Reggio Emilia.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. **1737.**

Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese edili ed affini della provincia di Bolzano.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. **1738.**

Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese dei prodotti del legno e del sughero della provincia di Mantova.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. 1734.

Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese boschive e forestali della provincia di Lucca.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 30 aprile 1952 per i lavoratori dipendenti dalle imprese boschive e forestali;

Visto, per la provincia di Lucca, il contratto collettivo 1 aprile 1953, per gli operai dipendenti dalle aziende boschive e forestali, stipulato tra l'Associazione Provinciale degli Industriali e la Camera Confederale Provinciale del Lavoro - C.G.I.L. -, l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 15 della provincia di Lucca, in data 30 agosto 1960, del contratto sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale è stato stipulato, per la provincia di Lucca, il contratto collettivo 1 aprile 1953 relativo agli operai dipendenti dalle aziende boschive e forestali, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto anzidetto, annesso al presente decreto, purchè compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti delle imprese boschive e forestali della provincia di Lucca.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 dicembre 1961

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1962
Atti del Governo, registro n. 145, foglio n. 105. — VILLA

CONTRATTO COLLETTIVO 1 APRILE 1953 PER GLI OPERAI DIPENDENTI DALLE AZIENDE BOSCHIVE E FORESTALI DELLA PROVINCIA DI LUCCA

Addì 1° aprile 1953, in Lucca, presso la sede dell'Associazione Industriali,

tra

l'Associazione degli Industriali della Provincia di Lucca, rappresentata dal suo Presidente, sig. *Carlo Rontani*, con l'intervento di una delegazione di industriali composta dai signori *Orsi Renzo, Iacomini Nicolao e Orsi Roy*, assistiti dal dott. *Dino Demi*,

la Camera Confederale del Lavoro della Provincia di Lucca, rappresentata dal suo Segretario, sig. *Dino Fracassini*, assistito dal sig. *Vanni Vannuccio*

e

l'Unione Sindacale Provinciale di Lucca, rappresentata dal suo Segretario, sig. *Vietina Renato*, assistito dal sig. *Marchi Bruno*,

è stato stipulato il presente contratto provinciale di lavoro da valere per le aziende della provincia di Lucca esercenti l'abbattimento e l'utilizzazione dei boschi e delle piante sparse per la produzione di legname tondo, asciato o segato (antenne, pali, puntelli, tondelli, travi, doghe, traverse, ecc.) di legna da ardere, di carbone vegetale, di abbozzi per pipe, di erica arborea, di sughero (sughero in plance, sugheraccio, sugherone) e per gli operai da esse dipendenti.

Il presente contratto si applica inoltre alle segherie che, per la loro organizzazione tecnica, costituiscono nel ciclo completo della produzione aziendale un complemento delle lavorazioni forestali indicate al precedente capoverso.

Art. 1.

ASSUNZIONE

Per l'assunzione della mano d'opera valgono le disposizioni di legge e del regolamento sulla disciplina nazionale della domanda e dell'offerta del lavoro.

Art. 2.

DURATA DELL'INGAGGIO E ANTICIPO

Il datore di lavoro, nel richiedere gli operai di immigrazione temporanea, dovrà indicare, approssimativamente, la durata dell'ingaggio, per tempo, quantità ed estensione del lavoro. Durante tale periodo, la risoluzione del rapporto non potrà avvenire che per accertabili cause di forza maggiore ed in caso di licenziamento per punizione.

Dovrà inoltre indicare la misura degli anticipi o della caparra da concedersi all'atto dell'ingaggio, ai singoli operai.

Art. 3.

DOCUMENTI

Per l'assunzione al lavoro l'operaio dovrà normalmente presentare i seguenti documenti:

a) carta di identità;

b) libretto paga; tessere e libretto di assicurazione (ferme restando le disposizioni di legge per il rilascio di tali documenti); certificati di lavoro che dimostrino le sue precedenti occupazioni.

E' in facoltà della ditta di richiedere anche il certificato penale generale di data non anteriore ai tre mesi.

L'operaio deve dichiarare la propria residenza segnalandone poscia alla Direzione gli eventuali successivi cambiamenti.

Art. 4.

VISITA MEDICA

L'operaio potrà essere sottoposto a visita medica da parte del medico di fiducia del datore di lavoro.

Art. 5.

DONNE E FANCIULLI

Per l'assunzione ed il lavoro delle donne e dei fanciulli valgono le norme di legge.

Art. 6.

PERIODO DI PROVA

L'assunzione in servizio di ogni operaio è sempre fatta per un periodo di prova non superiore a una settimana per i giornalieri e per i *carbonai* per il periodo di cottura di due carbonaie.

Non sono soggetti al periodo di prova gli operai delle compagnie forestiere chiamate dagli industriali e quelle che abbiano prestato servizio altre volte presso la stessa azienda.

In base all'esito della prova, ed alla fine del periodo stesso, la ditta confermerà l'assunzione ed in ogni caso fisserà la paga da corrispondersi con decorrenza dal primo giorno di assunzione e che non potrà essere inferiore al minimo stabilito in contratto per la categoria nella quale verrà assegnato.

Da tale data decorrerà a tutti gli effetti, l'anzianità dell'operaio.

In mancanza di accordo circa la retribuzione durante il periodo di prova non seguito da conferma, l'operaio verrà retribuito in base alla paga minima fissata per la categoria nella quale avrà prestato l'opera sua, nè avrà diritto ad alcun indennizzo.

L'operaio che non viene confermato o che non creda di accettare le condizioni fissategli, lascerà senz'altro il lavoro e gli verranno pagate le ore di lavoro compiute.

Art. 7.

ASSICURAZIONI SOCIALI

Per i contributi obbligatori e per le modalità inerenti all'applicazione delle assicurazioni sociali per la invalidità, vecchiaia, disoccupazione, tubercolosi ed infortuni valgono le norme di legge.

Art. 8.

RIPOSO SETTIMANALE E GIORNI FESTIVI

Il riposo settimanale coincide normalmente con la domenica, salvo le eccezioni e le deroghe consentite dalla legge.

Art. 9.

ORARIO DI LAVORO

La durata normale di lavoro è di 8 ore giornaliere o di 48 settimanali di lavoro effettivo, salvo le deroghe e le eccezioni previste dalla legge.

Il tempo impiegato nel corso dell'orario normale, per gli spostamenti da un luogo all'altro, per necessità di lavoro, viene considerato come lavoro effettivo.

Nessun operaio potrà rifiutarsi ad eseguire il lavoro straordinario, notturno e festivo che venga, nei casi e nei limiti consentiti dalla legge, ordinato dal datore di lavoro.

Art. 10.

ORE STRAORDINARIE

Le ore straordinarie, intendendosi per tali quelle che vengono effettuate oltre l'orario normale di cui al comma 1° dell'articolo precedente, saranno compensate con una percentuale di maggiorazione sulla paga del 10%. Le ore straordinarie non potranno eccedere i limiti imposti dalla legge e non potranno essere riconosciute se non disposte dal datore di lavoro o da chi per esso.

Le ore notturne, e come tali saranno considerate quelle compiute dalle ore 22 alle 5, verranno retribuite con la maggiorazione del 20% sulla paga.

Quelle festive con la maggiorazione del 20% sulla paga.

Non si intendono notturne o festive le ore incluse in turni regolari periodici, salvo il caso che gli operai vengano eccezionalmente adibiti a tali turni.

Per il recupero valgono le norme di legge.

Art. 11.

SOSTE

Qualora per cause di forza maggiore, indipendenti cioè dalla volontà del datore di lavoro e del lavoratore, si dovesse poi addivenire alla sospensione della lavorazione, l'operaio lavorante ad economia, per il periodo di tempo superiore a mezz'ora, non ha diritto a compenso alcuno.

Art. 12.

RICOVERO DEGLI OPERAI

Gli operai sono tenuti a costruirsi i propri ricoveri secondo le consuetudini.

I datori di lavoro sono tenuti a fornire in uso il materiale necessario e riconosceranno una indennità fissa pari a 4 ore di retribuzione a quei lavoratori che dovranno costruirsi i ricoveri di cui sopra.

Art. 13.

PRONTO SOCCORSO

Il datore di lavoro curerà che sul luogo dei lavori si trovi pronta la cassetta di pronto soccorso ed una barella per l'eventuale trasporto di malati, feriti, ecc.

Art. 14.

ACQUA

I datori di lavoro forniranno l'acqua agli operai quando la sorgente disti più di 1000 metri dal posto di lavorazione o di attendamento, nella misura di almeno 10 litri giornalieri per l'uso domestico di ciascun operaio.

Art. 15.

RIFORNIMENTO VIVERI

Nei boschi distanti dall'abitato oltre 3 km. il datore di lavoro è tenuto a fornire per l'alimentazione degli operai sul posto di lavoro generi di buona qualità ed ai prezzi praticati nell'abitato del Comune più vicino al luogo di lavorazione, aumentati di una quota di trasporto, che non dovrà superare le lire 5 al q.le.

In caso di rifornimento viveri, il datore di lavoro registrerà su un apposito libretto, tenuto in consegna dal capo-compagnia, o dai diretti interessati, i generi in natura somministrati, con l'indicazione della qualità, quantità e prezzo.

Art. 16.

PREVENZIONE INCENDI

E' proibita l'accensione di fuochi fuori delle carbonaie e dei ricoveri.

Gli operai sono tenuti ad allontanare le frasche dagli spazi di carbonizzazione od a bruciarle, a norma delle vigenti prescrizioni forestali.

Art. 17.

RETRIBUZIONI

A partire dal 1° aprile 1953 e sino alla fine della campagna silvana 1953-1954 e cioè fino a tutto il mese di febbraio 1954, le aziende riguardate dal presente contratto corrisponderanno ai propri dipendenti le retribuzioni determinate nella seguente misura, che non subirà variazione per tutta la campagna anche in caso di aumenti della contingenza o di altri aumenti per norme di legge o di contratto:

	Paga base lire	Conting. Lire	Totale Lire
Operai qualificati:			
carbonai, traversisti, segantini di tavoloni, cavatori di ciocco, montatori di teleferiche:			
di età oltre i 20 anni — per 8 ore di lavoro	285	555	840
di età fra i 18 e i 20 anni — per 8 ore di lavoro	250	500	750
Manovali comuni:			
tutti gli altri operai addetti alle varie lavorazioni, esclusi quelli di cui sopra e gli autisti:			
di età oltre i 20 anni — per 8 ore di lavoro	245	555	800
di età fra i 18 e i 20 anni — per 8 ore di lavoro	200	500	700
Autisti:			
di età oltre i 20 anni — per 10 ore di lavoro	305	555	860
di età fra i 18 e i 20 anni — per 10 ore di lavoro	270	500	770

Le qualifiche e le retribuzioni sopra riportate sono state fissate tenendo conto anche dell'accordo interconfederale 23 maggio 1946.

Nel caso di retribuzione a cottimo le le tariffe saranno determinate nei confronti dei capi compagnia ed eventualmente anche nei confronti dei singoli interessati, entro 10 giorni dall'arrivo della squadra sul posto di lavoro, in modo che esse consentano al lavoratore di normale capacità e laboriosità di guadagnare oltre la retribuzione una percentuale del 10% sulla paga base.

Art. 18.

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il datore di lavoro corrisponderà ai cottimisti acconti quindicinali in misura non inferiore al 75% dell'importo del lavoro compiuto. Il saldo delle mercedi per i cottimisti addetti al taglio ed alla cottura della legna sarà effettuato, previe le eventuali verifiche da parte del datore di lavoro, non oltre i dieci giorni dalla fine di ciascuna lavorazione: per i cottimisti forestieri tale saldo, avrà luogo all'atto della partenza.

La paga degli operai giornalieri sarà fatta a periodi settimanali, quindicinali o mensili, a seconda delle consuetudini. Nel caso di pagamento mensile delle mercedi, la ditta corrisponderà agli operai che ne facciano richiesta, congrui acconti.

Art. 19.

LIBRETTO

I datori di lavoro dovranno registrare in un apposito libretto, tenuto in consegna dal capo-compagnia, la quantità del prodotto consegnato, le tare, gli acconti dati, la durata dell'ingaggio, l'eventuale indennità di trasferta, l'anticipo a caparra per le maestranze immigrate, ai sensi dell'art. 2 nonchè le tariffe di cottimo, per quei lavori, per i quali contrattualmente non siano state già previste le condizioni di remunerazione a cottimo.

Art. 20.

RECLAMI SULLA PAGA

Qualsiasi reclamo sulla mercede percepita dovrà essere presentato entro la quindicina successiva alla paga (salvo impedimenti dovuti a forza maggiore) al personale che è sul posto di lavorazione e che sia indicato dal datore di lavoro. Pei i cottimisti il reclamo sulla liquidazione finale dovrà essere presentato, salvo casi di impedimenti dovuti a forza maggiore, non oltre i due mesi dalla liquidazione stessa.

Eventuali errori di pura contabilità, se di difficile rilievo immediato, potranno essere liquidati successivamente.

Non saranno accettati reclami sull'ammontare della somma pagata o sulla qualità della moneta, se non fatti all'atto del pagamento.

Art. 21.

FESTIVITÀ

Sono considerate festività nazionali quelle dichiarate tali dalle disposizioni di legge in vigore (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno e 4 novembre).

Inoltre sono considerati giorni festivi:

a) le domeniche oppure i giorni di riposo compensativo:

b) le seguenti festività infrasettimanali:

1) Capodanno, 1° gennaio;
2) Epifania, 6 gennaio;
3) S. Giuseppe, 19 marzo;
4) Ascensione, mobile;
5) Corpus Domini, mobile;
6) SS. Pietro e Paolo, 29 giugno;
7) Assunzione, 15 agosto;
8) Ognissanti, 1° novembre;
9) Immacolata Concezione, 8 dicembre;
10) Natale, 25 dicembre;
11) Santo Stefano, 26 dicembre;
12) Lunedì di Pasqua, mobile;
13) La ricorrenza del Santo Patrono della località ove si svolge la lavorazione.

Il trattamento economico dovuto a norma di legge e di contratti per le festività nazionali e infrasettimanali, quando non vi sia prestazione di lavoro, è assolto con la percentuale di cui all'art. 24.

In caso di prestazione di lavoro nelle festività nazionali all'operaio spetta, oltre al trattamento di cui sopra (art. 24), la retribuzione globale per le ore effettivamente lavorate con la maggiorazione per lavoro festivo.

In caso di prestazione di lavoro nelle festività infrasettimanali di cui al punto *b*), sarà corrisposta, oltre il trattamento di cui all'art. 24, la retribuzione globale per le ore lavorate, senza maggiorazione per il lavoro festivo.

Art. 22.

FERIE

Gli operai che abbiano presso l'azienda un anno di anzianità consecutiva, hanno diritto annualmente a 12 giornate di ferie.

Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie.

Per il pagamento delle ferie valgono le norme contenute nell'art. 24.

Art. 23.

GRATIFICA NATALIZIA

Per la gratifica natalizia valgone le norme degli accordi interconfederali.

Per il pagamento della gratifica natalizia valgono le disposizioni contenute nell'art. 24.

Art. 24.

TRATTAMENTO ECONOMICO PER FERIE, GRATIFICA NATALIZIA, FESTIVITÀ, INDENNITÀ DI LICENZIAMENTO E INDENNITÀ DI CAROPANE

Il trattamento economico spettante agli operai per festività nazionali e infrasettimanali (art. 21), per ferie (art. 22), per gratifica natalizia (art. 23), per indennità di licenziamento (art. 26), e per indennità di caropane è assolto dall'azienda, con la corresponsione di una percentuale complessiva del 19% da calcolarsi sull'ammontare complessivo dei guadagni realizzati durante il rapporto di lavoro e da liquidarsi a chiusura dei conti per ogni lotto di lavorazione, salvo diverso accordo fra le parti.

La suddetta percentuale risulta composta come appresso:

gratifica natalizia	5 — %
ferie	2,50 %
festività nazionali e infrasettimanali .	3 — %
indennità di licenziamento	1 — %
indennità caropane	7,50 %
Totale	19 — %

Essendo l'indennità sostitutiva delle ferie, quella di licenziamento e quella di caropane esenti da contributi assicurativi e previdenziali, restano soggette a contribuzione soltanto quelle di:

gratifica natalizia	5 — %
festività nazionali e infrasettimanali .	3 — %
ed in totale quindi	8 — %

Art. 25.

PREAVVISO DI LICENZIAMENTO E DI DIMISSIONI

Il licenziamento dell'operaio non in prova o non ingaggiato ai sensi dell'art. 2 o le sue dimissioni potranno aver luogo in qualunque giorno mediante preavviso di una settimana.

E' in facoltà del datore di lavoro di sostituire al periodo di preavviso il pagamento delle ore lavorative mancanti al compimento del periodo stesso; o di trattenere sulla spettanza dell'operaio stesso l'importo corrispondente alle ore lavorative di preavviso da questo non dato.

Nessun preavviso spetta all'operaio licenziato ai sensi dell'art. 38.

L'operaio che sia stato preavvisato del licenziament o che abbia presentato le dimissioni, è tenuto a continuare la propria prestazione con diligenza, attività rendimento normale.

Art. 26.

INDENNITÀ DI LICENZIAMENTO E IN CASO DI MORTE

Ad ogni operaio spetta, in caso di licenziamento no ai sensi dell'art. 38. una indennità di licenziament pari a tre giorni di paga normale per ogni anno inin terrotto di lavoro prestato presso la stessa azienda Qualora l'operaio venisse licenziato prima che compi un anno intero di servizio o al termine dell'ingaggio gli spetterà un giorno della detta indennità per ogn quadrimestre di ininterrotto lavoro.

L'anzianità agli effetti della indennità di cui sopr decorre dalla data di assunzione.

In caso di morte dell'operaio, l'indennità di cui so pra sarà devoluta agli aventi diritto a norma dell'arti colo 2122 del codice civile.

Nota a verbale relativa all'art. 24. - Ai soli fini dell disposizione contenuta nella lettera *c*) dell'art. 36, s chiarisce che la indennità di licenziamento conglobat nella percentuale di cui sopra è pari all'1%.

Art. 27.

MALATTIA

La comprovata assenza per malattia non è motivo licenziamento che dopo tre mesi, purchè nel frattemp non abbia avuto termine la campagna lavorativa.

Nel caso che la malattia si prolungasse oltre i tr mesi o avvenisse il licenziamento, all'operaio che n avrà maturato il diritto spetterà l'indennità di cui a l'art. 24.

Art. 28.

CHIAMATA E RICHIAMO ALLE ARMI

In caso di chiamata alle armi dell'operaio per adempiere agli obblighi di leva, si fa riferimento alle disposizioni di cui al decreto legislativo 13 settembre 1946 n. 303, a norma delle quali il rapporto di lavoro degli operai aventi almeno tre mesi di anzianità presso la stessa azienda rimane sospeso per tutto il periodo del servizio militare e l'operaio stesso ha diritto alla conservazione del posto.

Il richiamo alle armi non risolve il rapporto di lavoro.

Tanto nel caso di chiamata di leva quanto in quello di richiamo, l'operaio è tenuto a presentarsi all'azienda almeno entro un mese dalla data di cessazione del servizio militare: in difetto, l'operaio sarà considerato dimissionario.

Chiarimento a verbale relativo all'art. 28

Le disposizioni di cui al precedente articolo non trovano applicazione nei confronti degli operai stagionali.

Art. 29.

GERARCHIA E DISCIPLINA

Tutti gli operai senza eccezione, tanto nei rapporti attinenti al servizio, quanto per qualsiasi circostanza con detto servizio in connessione, dipendono dai rispettivi capi secondo l'ordine gerarchico.

Art. 30.

DISTRIBUZIONE DEL LAVORO

La distribuzione del lavoro, come l'assegnazione del lavoro, la determinazione del personale occorrente, ed in genere la fissazione dei criteri e dei metodi per l'andamento del lavoro, sono di competenza del datore di lavoro o di chi per esso.

Art. 31.

PERMESSI ED ASSENZE

Durante il lavoro nessun operaio potrà, senza giustificato motivo, assentarsi; parimenti non potrà lasciare il lavoro se non debitamente autorizzato.

L'assenza ingiustificata o non permessa verrà punita con una multa del 20% della retribuzione che l'operaio avrebbe percepito se avesse prestato servizio.

Art. 32.

CONTROLLO DI PRESENZA

Il controllo di presenza sarà regolato da opportune norme da fissarsi dal datore di lavoro.

Art. 33.

UTENSILI E MATERIALI

E' preciso obbligo di ogni operaio di conservare in buono stato gli attrezzi, gli utensili ed in genere quanto viene a lui affidato dal datore di lavoro.

L'operaio risponderà delle perdite eventuali e dei danni a tali oggetti che siano a lui imputabili, ed il loro ammontare gli verrà trattenuto sulla mercede.

Agli oggetti affidati ad ogni operaio nessuna modificazione potrà essere apportata senza autorizzazione.

Qualunque modificazione fatta arbitrariamente dall'operaio darà diritto al datore di lavoro di rivalersi sulle di lui competenze per i danni di tempo e di materiali subìti.

Art. 34

VISITE DI INVENTARIO E VISITE PERSONALI

Nessun operaio può rifiutarsi a qualunque visita che per ordine superiore venisse disposta sia a scopo di inventario degli oggetti affidatigli, sia a scopo di controllo, alla cessazione del lavoro.

Art. 35.

DIVIETI

Durante il lavoro non sono consentite le collette, le raccolte di firme, la vendita di oggetti, di biglietti e simili.

E' proibito all'operaio, senza consenso della Direzione, di prestare l'opera propria per conto di terzi, salvo nei casi di sospensione di lavoro.

Art. 36.

PUNIZIONI DISCIPLINARI

Qualsiasi infrazione al presente contratto collettivo verrà punita a seconda della mancanza.

Le punizioni possono essere le seguenti:

a) multa (al massimo tre ore di paga normale);

b) sospensione dal lavoro (al massimo tre giorni);

c) licenziamento senza preavviso ed eventuale indennità.

Le trattenute per risarcimento saranno fissate in relazione al danno arrecato.

Gli importi delle multe e delle trattenute che non rappresentino risarcimento di danni saranno versati alla Cassa Mutua Malattie.

Art. 37.

MULTE E SOSPENSIONI

La multa di cui alla lettera *a*) dell'articolo precedente potrà essere inflitta all'operaio:

1) che, senza giustificato motivo, ritardi l'inizio del lavoro, lo sospenda o ne anticipi la cessazione;

2) che eseguisca malamente o con soverchia lentezza il lavoro affidatogli;

3) che guasti anche per disattenzione il materiale di lavorazione;

4) che sia trovato addormentato;

5) che fumi sul luogo del lavoro senza permesso, ove trattisi di luoghi coperti;

6) che si presenti o si trovi al lavoro in stato di ubriachezza;

7) che contravvenga alle norme fissate dal datore di lavoro sul controllo di presenza e che in qualunque modo trasgredisca alle disposizioni del presente contratto collettivo di lavoro o che commetta qualunque atto che porti pregiudizio alla disciplina, alla morale, al normale e puntuale andamento del lavoro;

8) che arbitrariamente si arroghi il diritto di dare o dia disposizioni contrarie a quelle predisposte dalla Direzione.

Nei casi di maggiore gravità o di recidiva il datore di lavoro avrà facoltà di infliggere all'operaio la sospensione.

Art. 38.

LICENZIAMENTO PER MANCANZE

La punizione di cui alla lettera *c*) dell'art. 36 sarà applicata in caso di:

1) insubordinazione verso i superiori, gravi offese ai compagni di lavoro ed in generale al personale della ditta;

2) furti e danneggiamenti volontari alle macchine o al prodotto in lavorazione o a qualsiasi altra cosa di proprietà della ditta;

3) omissioni o negligenze implicanti colpa grave (siano o meno seguite da danneggiamenti economici) nel disbrigo delle proprie mansioni lavorative, di manutenzione, di vigilanza, ecc.;

4) assenze non giustificate per tre giorni consecutivi, o per tre volte in un anno in giorni successivi ai festivi;

5) risse sul lavoro;

6) reati contro le persone e la proprietà per i quali sia intervenuta condanna penale;

7) lavori per uso proprio o per conto di terzi, durante l'orario di lavoro. In tal caso l'operaio è tenuto inoltre a risarcire il danno recato alla ditta;

8) recidiva in qualunque delle colpe che abbiano dato luogo alla sospensione nei sei mesi precedenti, oppure quando si tratti di recidiva nella identica mancanza che abbia già dato luogo a due sospensioni.

Art. 39.

TRAPASSO E FALLIMENTO DELL'AZIENDA

In caso di cessazione, trapasso e trasformazione in qualsiasi modo dell'azienda, l'operaio conserva tutti i diritti derivanti dal contratto collettivo di lavoro, salvo che il rapporto di prestazione d'opera tra lui ed il datore di lavoro cessante, non sia stato risolto a suo tempo.

In caso di fallimento dell'azienda, seguito da cessazione della azienda o da licenziamento dell'operaio, questo conserva il diritto alla indennità di licenziamento ed a quanto altro gli compete a termini del presente contratto.

Art. 40.

PASSAGGIO DI MANSIONI

All'operaio che viene adibito per un periodo maggiore di sei giorni a mansioni per le quali è stabilito un salario superiore a quello che egli percepisce, sarà corrisposto il salario proprio della nuova mansione, durante il tempo per il quale vi resta adibito.

All'operaio che viene temporaneamente adibito a mansioni per le quali è stabilito un salario inferiore a quello dallo stesso normalmente percepito, la ditta continuerà a corrispondere quest'ultimo salario.

Art. 41.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Oltre alle norme di cui al presente contratto di lavoro, gli operai dovranno osservare le disposizioni stabilite dall'azienda semprechè non contrastino col contenuto del presente contratto.

Tali disposizioni ove abbiano carattere generale dovranno essere affisse nel luogo in cui si effettua la paga.

Art. 42.

RECLAMI E CONTROVERSIE

Tutti i reclami di puro carattere individuale dovranno seguire le consuetudinarie norme disciplinari delle aziende ed essere esaminati direttamente tra i prestatori d'opera interessati e i loro superiori.

Le controversie collettive sulla interpretazione del presente contratto, nell'ambito di ogni istituto saranno esaminate dalle competenti Organizzazioni territoriali e, in caso di mancato accordo, da quelle nazionali.

Art. 43.

INSCINDIBILITÀ DELLE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE CONTRATTO A CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE

Le disposizioni del presente contratto, nell'ambito di ogni istituto, sono correlative e inscindibili fra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento.

Ferma restando la inscindibilità di cui sopra, le parti col presente contratto non hanno inteso sostituire le condizioni più favorevoli all'operaio attualmente in servizio le quali continueranno ad essere mantenute ad personam.

Art. 44.

DECORRENZA E DURATA

Il presente contratto decorre dalla data della sua stipulazione: esso si applicherà esclusivamente nei riguardi degli operai in servizio alla data della sua entrata in vigore e avrà durata a tutto il 30 giugno 1955: esso si intenderà rinnovato di anno in anno se non verrà disdettato almeno tre mesi prima della sua scadenza con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. 1735.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori addetti alla vendita dipendenti dalle imprese artigiane di panificazione della provincia di Bergamo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto, per la provincia di Bergamo, il contratto collettivo 5 gennaio 1959, per il personale di vendita dei panifici e delle rivendite di pane annesse ai forni, stipulato tra l'Associazione Panificatori Artigiani e la Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -, la Camera Confederale del lavoro - C.G.I.L. -, l'Unione Italiana del Lavoro - U.I.L. -;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 1 della provincia di Bergamo, in data 5 aprile 1960, del contratto sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale è stato stipulato, per la provincia di Bergamo, il contratto collettivo 5 gennaio 1959, relativo al personale di vendita dei panifici e delle rivendite di pane annesso ai forni, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto anzidetto, annesso al presente decreto.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori addetti alla vendita, dipendenti dalle imprese artigiane di panificazione della provincia di Bergamo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 dicembre 1961

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1962
Atti del Governo, registro n. 145, foglio n. 92. — VILLA

CONTRATTO COLLETTIVO 5 GENNAIO 1959 PER IL PERSONALE DI VENDITA DEI PANIFICI E DELLE RIVENDITE DI PANE ANNESSE AI FORNI DELLA PROVINCIA DI BERGAMO

Oggi 5 gennaio 1959 presso la sede dell'ASSOCIAZIONE PANIFICATORI ARTIGIANI della Provincia di Bergamo,

tra

l'ASSOCIAZIONE predetta rappresentata dal sig. *Bonetti Agostino* assistito dal Segretario;

e

l'UNIONE SINDACALE PROVINCIALE rappresentata dai signori *Samotti Rino* e *Adelasio Giuseppe*;

la CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO, Sindacato Lavoratori Commercio, rappresentata dal sig. *Nosengo Secondo*;

l'UNIONE ITALIANA DEL LAVORO, rappresentata dal signor cav. *Lombardoni Pietro*;

è stato stipulato il seguente Contratto integrativo provinciale al Contratto nazionale 1° settembre 1942 per il personale di vendita dei panifici e delle rivendite di pane annesse ai forni.

Art. 1.

Le retribuzioni mensili lorde sono così fissate:

a) banconiera . . . . L. 36.000

b) aiuto banconiera . . . . . . » 30.000

c) apprendista banconiera:

dai 14 ai 15 anni . . . . . . L. 14.000
dai 15 ai 16 anni . . . . . . » 14.500
dai 16 ai 17 anni . . . . . . » 17.500
dai 17 ai 18 anni . . . . . . » 18.500
dai 18 ai 19 anni . . . . . . » 21.000
dai 19 ai 20 anni . . . . . . » 21.500
dai 20 ai 21 anni . . . . . . » 26.500

d) garzone di negozio o porta pane:

dai 14 ai 15 anni . . . . . . L. 14.500
dai 15 ai 16 anni . . . . . . » 15.500
dai 16 ai 17 anni . . . . . . » 20.500
dai 17 ai 18 anni . . . . . . L. 21.500
dai 18 ai 19 anni . . . . . . » 27.000
dai 19 ai 20 anni . . . . . . » 27.500
dai 20 ai 21 anni . . . . . . » 30.500

Alle cifre suddette dovrà essere aggiunta l'indennità di contingenza in atto per i dipendenti delle aziende commerciali.

Le retribuzioni di cui sopra si intendono per un orario massimo giornaliero di lavoro di ore nove.

Si intende che le migliori condizioni economiche in atto alla data di stipulazione del presente accordo, dovranno essere mantenute.

Art. 2.

Le festività nazionali e infrasettimanali, ai sensi della legge 27 maggio 1949 sono le seguenti:

— 1° gennaio (Capodanno);
— 6 gennaio (Epifania);
— 17 gennaio (S. Antonio);
— 19 marzo (S. Giuseppe);
— Seconda Festa di Pasqua;
— 25 aprile
— 1° maggio;
— Ascensione;
— Corpus Domini;
— 2 giugno (festa della Repubblica);
— 29 giugno (SS. Pietro e Paolo;
— 15 agosto (Assunzione);
— 26 agosto (S. Alessandro);
— 1° novembre (Ognissanti);
— 4 novembre;
— 8 dicembre (Immacolata Concezione);
— 25 dicembre (Santo Natale);
— 26 dicembre (2ª festa di Natale).

Art. 3.

In occasione della vigilia di Natale al personale di cui al presente contratto verrà corrisposta una mensilità di salario e di contingenza a titolo di gratifica natalizia.

Art. 4.

Gli istituti normativi di cui agli articoli 2 e 3 del presente contratto decadranno, anche se più favorevoli, alla data di entrata in vigore del Contratto collettivo nazionale di categoria.

Art. 5.

Per gli istituti non regolati dal presente Contratto, si fa riferimento a quanto disposto in proposito dal Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti addetti alla vendita dei panifici e delle rivendite di pane stipulato a Roma il primo settembre 1942.

Art. 6.

Il presente Contratto integrativo provinciale entra in vigore il 1° gennaio 1959 ed abroga tutti i precedenti Contratti provinciali che regolano il rapporto di lavoro di vendita nei panifici della Provincia di Bergamo.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. 1736.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori non laureati dipendenti dalle farmacie delle provincie di Bologna, Ferrara, Ravenna, Reggio Emilia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto, per la provincia di Bologna, il contratto collettivo 19 novembre 1957, stipulato tra l'Associazione fra i proprietari di Farmacie e la Federazione Provinciale Sindacati Addetti Commercio - C.I.S.L. -, la Federazione Provinciale Lavoratori del Commercio ed Aggregati - C.G.I.L. - al quale ha aderito, in data 28 luglio 1960, l'Unione Italiana Dipendenti Aziende Commerciali Affini - U.I.L. -;

Visto, per la provincia di Ferrara, il patto collettivo 5 febbraio 1959, stipulato tra l'Associazione Proprietari di Farmacie e la Confederazione Generale Italiana del Lavoro, la Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori; al quale ha aderito, in data 25 settembre 1959, la Confederazione Italiana Sindacati Nazionali Lavoratori;

Visto, per la provincia di Ravenna, il contratto collettivo 4 dicembre 1958, stipulato tra l'Associazione Provinciale Proprietari di Farmacie e il Sindacato Provinciale Lavoratori di Farmacie - U.I.L.;

Visto, per la provincia di Reggio Emilia, l'accordo collettivo 22 luglio 1958, e relativa tabella, stipulato tra l'Associazione Proprietari di Farmacie e la Federazione Provinciale Lavoratori del Commercio ed Aggregati - C.G.I.L. -, la Federazione Provinciale Liberi Sindacati addetti al Commercio - C.I.S.L. -, l'Unione Italiana Dipendenti Aziende Commerciali - U.I.L.;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 5 della Provincia di Bologna, in data 20 agosto 1960, n. 1 della provincia di Ferrara, in data 26 luglio 1960, n. 1 della provincia di Ravenna, in data 18 giugno 1960 n. 11 della provincia di Reggio Emilia, in data 25 giugno 1960, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale sono stati stipulati, relativamente ai lavoratori non laureati dipendenti dalle farmacie:

per la provincia di Bologna, il contratto collettivo 19 novembre 1957;

per la provincia di Ferrara, il patto collettivo 5 febbraio 1959;

per la provincia di Ravenna, il patto collettivo 4 dicembre 1958;

per la provincia di Reggio Emilia, l'accordo collettivo 22 luglio 1958;

sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli atti anzidetti, annessi al presente decreto.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori non laureati dipendenti dalle farmacie delle provincie di Bologna, Ferrara, Ravenna, Reggio Emilia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 dicembre 1961

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli:* BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1962
Atti del Governo, registro n. 145, foglio n. 99. — VILLA

CONTRATTO COLLETTIVO 19 NOVEMBRE 1957 PER I LAVORATORI NON LAUREATI DIPENDENTI DALLE FARMACIE DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

Nelle riunioni del 7 maggio e del 19 novembre 1957, n Bologna, presso l'Associazione fra i Proprietari di armacia,

tra

'Associazione fra i Proprietari di Farmacia, rappresentata dal suo Presidente dott. *Avogadro Bartolotti* : dai sigg. dott.ssa *Giuliana Pedretti* in *Chisini* e dottor *Giorgio Grillini*, rag. *Franco Busi* assistiti dai dottori *Franco Bonetti, Girolamo Concato. Alfredo Gottarelli, Tomaso Paulin, Mario Sontandrea*

e

la Federazione Provinciale Sindacati addetti Commercio « C.I.S.L. » rappresentata dal segretariato *Bruno Bianchi* e dai signori *Parsifal Nanni* e *Virgilio Guizzardi* e la Federazione Provinciale Lavoratori del Commercio ed aggregati « C.G.I.L. » rappresentata dal segretario *Ghino Rimondini* e dal sig. *Walther Mazzetti*, si è stipulato il presente Contratto collettivo di lavoro che ha efficacia in tutto il territorio della provincia di Bologna e che disciplina il rapporto di lavoro tra le farmacie ed il personale di ambo i sessi, non laureato.

Art. 1.

CONGLOBAMENTO

Le parti concordano che le retribuzioni conglobate, previste al successivo art. 2, assorbono l'aumento del punto di contingenza scattato, per effetto della variazione della scala mobile, in data 1° maggio 1957, esclusi eventuali scatti di anzianità ed aumenti di merito che dovranno aggiungersi alle retribuzioni concordate, mentre l'indennità di caro pane non viene conglobata ed aggiunta agli stipendi o salari.

Art. 2.

MINIMI DI STIPENDIO O SALARIO

I minimi di stipendio o salario per i lavoratori delle qualifiche sottoelencate restano così fissati:

Dal 1 maggio 1957 al 31 ottobre 1957

Impiegati superiori ai 20 anni di età:

		Uomini	Donne
C-1 - Commesso, cassiere, impiegato d'ordine	L.	46.200	42.000
C-2 - Addetta registr. Cassa . .	»		34.000
C.3 - Qualificati, inservienti farmacia	»	38.660	34.800

Operai superiori ai 20 anni di età:

D-3 - Fattorini

	Uomini mens.	Uomini sett.		Donne mens.	Donne sett.
L.	36.820	8.500	L.	33.150	7.650

Minori ai 20 anni per tutte le qualifiche:

Dai 18 ai 20 anni di età

	Uomini mens.	Uomini sett.		Donne mens.	Donne sett.
L.	31.408	7.248	L.	28.288	6.528

Dai 16 ai 18 anni di età

	Uomini mens.	Uomini sett.		Donne mens.	Donne sett.
L.	24.206	5.586	L.	21.788	5.028

Inferiori ai 16 anni di età

	Uomini mens.	Uomini sett.		Donne mens.	Donne sett.
L.	16.120	3.720	L.	15.080	3.480

Dal 1° novembre 1957 al 31 gennaio 1958

Impiegati superiori ai 20 anni di età:

		Uomini	Donne
C-1 - Commesso, cassiere, impiegato d'ordine	L.	46.720	42.468
C-2 - Addetta registratori cassa	»		34.442
C-3 - Qualificati, inservienti farmacia	»	39.102	35.190

Operai superiori ai 20 anni di età:

D-3 - Fattorini

	Uomini mens.	Uomini sett.		Donne mens.	Donne sett.
L.	37.236	8.596	L.	33.514	7.734

Minori ai 20 anni di età per tutte le qualifiche:

Dai 18 ai 20 anni di età

	Uomini mens.	Uomini sett.		Donne mens.	Donne sett.
L.	31.798	7.338	L.	28.626	6.606

Dai 16 ai 18 anni di età

	Uomini mens.	Uomini sett.		Donne mens.	Donne sett.
L.	24.518	5.658	L.	22.074	5.094

Inferiori ai 16 anni di età

	Uomini mens.	Uomini sett.		Donne mens.	Donne sett.
L.	16.354	3.774	L.	15.288	3.528

Art. 3.

MANSIONI NON ELENCATE

Per le mansioni non elencate nel presente contratto, si fa riferimento agli accordi stipulati tra l'Associazione dei commercianti e le Organizzazioni provinciali dei lavoratori commercio che si intendono integralmente riportate.

Art. 4.

AUMENTI DI MERITO

Il datore di lavoro, una volta operata la perequazione salariale di cui al presente contratto, conserverà ai singoli lavoratori in cifra le eventuali migliori condizioni concesse od acquisite e gli aumenti di merito, cioè la differenza tra i minimi precedenti e lo stipendio o salario di fatto percepita va riportata suoi nuovi minimi.

Art. 5.

TABELLA VALORE PUNTO

Le variazioni che avvengono per effetto della scala mobile saranno automaticamente apportate alle tabelle salariali di cui all'art. 2 del presente contratto in ragione del valore punto previsto dal presente articolo:

	Valore punto Uomini		Valore punto Donne	
Commesso, cassiere, impiegato d'ordine	L.	20	L.	18
Addetta ai registratori cassa	»	—	»	17
Inservienti di farmacia, qualificati . .	»	17	»	15
Fattorini oltre i 20 anni di età . . .	»	16	»	14
Dai 18 ai 20 anni di età	»	15	»	13
Dai 16 ai 18 anni di età	»	12	»	11
Inferiori ai 16 anni di età	»	9	»	8

Art. 6.

INDENNITÀ PER LA MANIPOLAZIONE DI MATERIALE VELENOSO E STUPEFACENTI INDENNITÀ DI CASSA

I lavoratori adibiti a lavori di manipolazione di materiale velenoso e stupefacenti e i cassieri o cassiere che hanno responsabilità di cassa, percepiranno una indennità pari al 10% dello stipendio o salario di cui all'art. 2 del presente contratto di lavoro.

Art. 7.

FESTIVITÀ INFRASETTIMANALI

Le festività infrasettimanali, ufficialmente riconosciute, che dovranno essere retribuite con la normale retribuzione, ancorchè non vi sia prestazione di lavoro, sono quelle appresso indicate:

1) Il primo giorno dell'anno
2) Il 6 gennaio « Epifania »
3) Il 19 marzo « S. Giuseppe »
4) Il giorno di Pasqua
5) Il lunedì di Pasqua
6) Il giorno dell'Ascensione
7) Il giorno del Corpus Domini
8) Il giorno di S. Pietro e S. Paolo (29 giugno)
9) Il 15 agosto - Festa dell'Assunzione
10) Il primo novembre - Ognissanti
11) L'8 dicembre - Immacolata Concezione
12) Il 25 dicembre - Natale di N. S.
13) Il 26 dicembre - Santo Stefano
14) La solennità del Patrono del luogo.

Le ore di lavoro prestate nei suddetti giorni festivi, a qualsiasi titolo richieste, dovranno essere retribuite con lo stipendio o salario equiparato ad ore, maggiorato del 50% oltre alla normale retribuzione. Qualora le ore di lavoro prestate nelle festività infrasettimanaii siano compensate con altrettante ore di riposo in un altro giorno della settimana, la maggiorazione suddetta sarà ridotta al 25%.

Art. 8.

LAVORO STRAORDINARIO

Le ore di lavoro straordinario verranno retribuite con la paga maggiorata del 30%.

Le ore di lavoro straordinario prestate nei giorni festivi verranno retribuite con la paga oraria maggiorata del 50%.

Le ore di lavoro straordinario prestate di notte, intendendosi per tali quelle effettuate dalle 22 alle 6 del mattino, verranno retribuite con la paga oraria maggiorata del 75%.

Art. 9

FERIE

I lavoratori di cui al presente contratto hanno diritto ad un periodo annuo di ferie, fissato nelle seguenti misure:

a) *Personale con mansioni impiegatizie*:

dopo il compimento di un anno di ininterrotto servizio presso la stessa azienda e fino a 6 anni giorni 15 di calendario;

dopo il sesto anno e fino ai 10 anni di servizio giorni 20 di calendario;

dopo il decimo anno e fino al 20° anno di servizio giorni 25 di calendario;

dopo il ventesimo anno di servizio compiuto giorni 30 di calendario.

b) *Personale con mansioni non impiegatizie*:

dopo un anno di servizio non interrotto e fino al 10° anno giorni 15 di calendario;

dopo il decimo anno compiuto giorni 20 di calendario.

Art. 10.

SCATTI DI ANZIANITÀ

Per l'anzianità di servizio maturata a datare dal 1° giugno 1950 ed a decorrere dal 20° anno di età, presso la stessa azienda o gruppo aziendale (intendendosi per tale il complesso commerciale facente capo alla stessa Società) e nella medesima categoria di appartenenza, il personale avrà diritto, indipendentemente da qualsiasi aumento di merito, a 5 (cinque) scatti triennali nella misura del 4% della retribuzione contrattuale in vigore per la propria qualifica.

Gli aumenti relativi a tali scatti non potranno essere assorbiti da precedenti e successivi aumenti di merito, nè i futuri aumenti di merito potranno essere assorbiti dagli scatti maturati o da maturare.

Gli scatti triennali decorreranno dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il triennio di anzianità.

Nel caso di passaggio a categoria superiore, l'anzianità del lavoratore ai fini degli scatti decorrerà dal giorno di assegnazione alla nuova categoria.

Art. 11.

GRATIFICA NATALIZIA O TREDICESIMA MENSILITÀ

In coincidenza con la vigilia di Natale di ogni anno, le aziende corrisponderanno ai propri dipendenti una gratifica o tredicesima mensilità pari all'importo di una mensilità di stipendio o salario in atto nel mese di dicembre.

Art. 12.

PREAVVISO

La risoluzione del rapporto di lavoro per licenziamenti o dimissioni deve essere preceduta da regolare preavviso scritto a mezzo lettera raccomandata.

I termini del preavviso sono i seguenti:

a) *fino a 5 anni di servizio compiuti*:

Impiegati	giorni	26
Operai	»	15

b) *oltre ai 5 anni e fino a 10 anni compiuti*:

Impiegati	»	30
Operai	»	20

c) *oltre i 10 anni di servizio compiuti*:

Impiegati	»	45
Operai	»	20

Art. 13.

INDENNITÀ DI LICENZIAMENTO E DI DIMISSIONI

Oltre al preavviso, o in difetto, oltre alla corrispondente indennità, il lavoratore che abbia compiuto almeno un anno di ininterrotto servizio avrà diritto in caso di licenziamento, e dove non esistano gli estremi di licenziamento in tronco, o di dimissioni, ad una indennità commisurata come segue:

1) *personale con mansioni impiegatizie*:

a) per le anzianità di servizio maturate al 31 dicembre 1946: 25/30 della retribuzione mensile in atto al momento del licenziamento;

b) per le anzianità di servizio maturate dal 1° gennaio 1947 in poi: 30/30 della retribuzione mensile in atto come sopra;

2) *personale con mansioni non impiegatizie*:

a) giorni 12 per ogni anno di servizio prestato, come sopra.

Art. 14.

DIMISSIONI PER CONTRARRE MATRIMONIO

La lavoratrice che rassegni dimissioni per contrarre matrimonio ha diritto all'intera indennità di licenziamento prevista dall'art. 13 del presente contratto con l'esclusione del periodo di preavviso.

Art. 15.

DIMISSIONI IN OCCASIONE DELLA MATERNITÀ

Il trattamento spettante alla lavoratrice che rassegni le dimissioni in occasione della maternità, non oltre il sesto mese del parto, avrà diritto alla normale indennità prevista dall'art. 13 del presente contratto, con la esclusione del preavviso.

Art. 16.

TRATTAMENTO DI MALATTIA

a) il lavoratore ammalato o infortunato dovrà darne comunicazione alla ditta, salvo il caso di giustificato impedimento, non oltre il giorno successivo a quello dell'inizio dell'assenza per malattia.

Trascorso il termine predetto, l'assenza sarà considerata ingiustificata, salvo il caso di legittimo impedimento. A richiesta della ditta, il lavoratore è tenuto ad esibire un certificato medico e sottoporsi ad eventuale visita di controllo;

b) durante la malattia o infortunio, il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di 180 giorni, trascorso il quale, perdurando la malattia, il datore di lavoro potrà procedere al suo licenziamento con la corresponsione delle indennità previste dagli articoli 12 e 13 del presente contratto;

c) durante detto periodo il lavoratore avrà diritto:

alle prestazioni sanitarie ed economiche che saranno erogate dell'I.N.A.M. o dall'I.N.A.I.L.;

ad integrazione di quanto da corrispondersi ai sensi del comma precedente fino al raggiungimento della intera retribuzione a carico del datore di lavoro.

La differenza fra quanto corrisposto dagli Istituti suddetti ed i salari totali, sarà corrisposta dall'Azienda, nel limite massimo dei 180 giorni, anche in caso di malattie dichiarate croniche o specifiche:

d) le prestazioni sanitarie di cui al comma *c)* saranno erogate anche in caso di malattia dei familiari a carico del lavoratore, secondo le modalità previste dal D.L. 31 ottobre 1947, n. 1.304, e le disposizioni emanate dall'I.N.A.M.;

e) per i primi tre giorni di malattia o infortunio (periodo di carenza) la retribuzione giornaliera è a completo carico del datore di lavoro, e detto pagamento deve essere effettuato sulla base dell'intera retribuzione globale giornaliera di fatto percepita normalmente dal lavoratore;

f) il lavoratore dichiarato in grado di riprendere il lavoro dall'Istituto assicuratore dovrà farlo entro le 24 ore dall'accertamento della guarigione salvo il caso di legittimo impedimento.

Ove il lavoratore non ottemperi a quanto sopra e la giustificazione del ritardo non sia sufficiente, egli sarà considerato dimissionario.

Art. 17.

TRATTAMENTO DI GRAVIDANZA E PUERPERIO

Si fa riferimento alle disposizioni di legge in vigore per il settore commercio.

Art. 18.

NORME GENERALI

Per quanto non espressamente trattato nel presente Contratto di lavoro, si fa riferimento al Contratto nazionale del commercio ed al relativo contratto integrativo, che si intende interamente riportato.

Art. 19.

DECORRENZA

Il presente Contratto di lavoro entra in vigore il 1° maggio 1957, le norme che lo compongono rimarranno in vigore fino alla stipulazione del Contratto nazionale di categoria; eventuali condizioni di miglior favore nei confronti di esso, si riterranno fatte salve.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

PATTO COLLETTIVO 5 FEBBRAIO 1959 PER I LAVORATORI NON LAUREATI DIPENDENTI DA FARMACIE DELLA PROVINCIA DI FERRARA

Il giorno 5 febbraio 1959,

fra

ASSOCIAZIONE PROPRIETARI DI FARMACIA DELLA PROVINCIA DI FERRARA, rappresentata dal suo Presidente dottor *Garioli;* G

la C.G.I.L., rappresentata dal sig. *Graziani Armando;* la C.I.S.L., rappresentata dal sig. *Ricci Umberto;*

il sig. *Smanio Mario* per i lavoratori della categoria, aderenti alla C.G.I.L.;

si è stipulato il presente Patto di lavoro da avere effetto per tutta la provincia di Ferrara con decorrenza 1° febbraio 1959.

Art. 1.

CLASSIFICA DEL PERSONALE

Fattorino: aiuto alla preparazione di medicinali in serie, confezionatura, impacchettatura, con incarico di ordine del magazzino, e di portapacchi.

Durata della qualifica: anni 8 (otto) per gli assunti prima del 20° anno di età, anni 6 (sei) per quelli assunti dopo il 20° anno di età; dopo di chè passa a far parte della categoria seguente:

Aiutante di farmacia: con mansioni di fiducia e di diretta assistenza al farmacista nelle sue funzioni, incaricato di magazzino.

La qualifica di aiutante di farmacia compete a chi somma otto anni di pratica, oppure sei, purchè riconosciuto idoneo.

Qualora insorgessero controversie circa detto passaggio, sarà istituita una Commissione paritetica che esaminerà i singoli casi e deciderà in merito.

Coloro i quali non sono riconosciuti idonei, godranno della paga base stabilita per gli aiutanti di farmacia, mentre a tutti gli altri effetti, verranno considerati come appartenenti alla categoria Fattorini.

Art. 2.

ASSUNZIONE E PERIODO DI PROVA

L'assunzione è preceduta da un periodo di prova che non deve superare i mesi due. Durante il periodo di prova è reciproco il diritto di rescissione del rapporto di lavoro senza preavviso e senza indennità, con il solo pagamento delle giornate di lavoro effettivamente prestate.

Il periodo di prova, quando è seguito da conferma, viene considerato servizio effettivo per il computo dell'anzianità.

Art. 3.

ORARIO DI LAVORO

L'orario di lavoro è di otto ore giornaliere.

Art. 4.

LAVORO STRAORDINARIO

Il titolare della farmacia ha la facoltà di richiedere al personale la prestazione di lavoro straordinario oltre l'orario di cui all'art. 3. Le ore straordinarie non devono superare il limite di 2 (due) al giorno e verranno retribuite nella misura del 10% in più della retribuzione normale.

Art. 5.

RIPOSO SETTIMANALE

Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale in coincidenza della domenica. Le ore di lavoro prestate durante la domenica in cui la Farmacia è di turno, vengono considerate come ore di straordinario.

Art. 6.

RETRIBUZIONE

Fattorino con età:	Uomini	Donne
Dai 14 ai 15 anni	11.145	10.715
Dai 15 ai 16 anni	13.645	13.215
Dai 16 ai 17 anni	18.191	17.301
Dai 17 ai 18 anni	22.350	20.831
Dai 18 ai 20 anni	33.665	28.260
Oltre ai 20 anni	36.579	28.608
Aiutante di farmacia	47.346	37.855

Oltre ai minimi di paga stabiliti, i proprietari di farmacia corrisponderanno l'indennità di contingenza valevole per il settore commercio, apportando le stesse variazioni derivanti dall'applicazione della scala mobile, successive alla data del presente Contratto. Per le eventuali variazioni di contingenza, i convenuti si accordano che ogni due anni venga fatto l'aggiornamento della paga conglobata, fatta eccezione per i fattorini inferiori ai 18 anni che hanno la contingenza di volta in volta conglobata per intero.

Art. 7.

SCATTI DI ANZIANITÀ

L'anzianità di servizio viene considerata dal giorno in cui il dipendente entra a far parte dei dipendenti di farmacia, qualunque sia la mansione affidatagli. Un periodo di disoccupazione superiore ai sei mesi viene considerato agli effetti dell'anzianità di servizio.

Per l'anzianità di servizio maturata presso la stessa Azienda farmaceutica, il personale della categoria fattorino e aiutante di farmacia avrà diritto a cinque scatti triennali nella misura del 3% sul minimo della paga base.

Art. 8.

FESTIVITÀ INFRASETTIMANALI

Le festività infrasettimanali (di legge), in caso di non lavoro, verranno retribuite sulla base di otto ore giornaliere con paga globale; in caso di lavoro, dette festività verranno pagate con una ulteriore paga globale per le ore lavorate, con la maggiorazione come per le ore straordinarie.

Art. 9.

FERIE ANNUALI

Ai dipendenti, che abbiano compiuto un anno di servizio, spettano:

	Giorni lavorativi
Fattorini	15
Aiutanti di farmacia	20

Le ferie non potranno avere inizio nè di domenica nè di giorno festivo.

Per i dipendenti che non hanno compiuto un anno di servizio, si riconosce il diritto di usufruire di un periodo di ferie di tanti dodicesimi in ragione dei mesi di servizio compiuti.

Art. 10.

ASSENZE

Le assenze, salvo casi di forza maggiore, debbono essere giustificate entro le 24 ore.

Art. 11.

MALATTIE

Si fa riferimento alle disposizioni dell'Istituto nazionale assicurazione malattie.

Art. 12.

CONGEDO PER MATRIMONIO

Il dipendente ha diritto ad un congedo di carattere straordinario di giorni 15 per contrarre matrimonio. Durante questo congedo straordinario i dipendenti sono considerati, ad ogni effetto, in attività di servizio, perciò hanno diritto alla retribuzione normale.

Art. 13.

RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

La risoluzione del rapporto di lavoro, tanto nel caso di licenziamento da parte del titolare della farmacia quanto di dimissione del dipendente, deve essere preceduta da regolare preavviso scritto.

I termini di preavviso sono:

giorni 15 per i dipendenti che non hanno raggiunto i dieci anni di servizio;

giorni 30 per quelli che hanno superato i dieci anni.

E' inteso che qualora il licenziamento avvenga per gravi mancanze, non dà luogo a preavviso

Art. 14.

INDENNITÀ DI LICENZIAMENTO

Per l'indennità di licenziamento che dovrà essere corrisposta sia al personale licenziato che al personale dimissionario, si fa riferimento per la sola categoria degli aiutanti di farmacia, al Contratto collettivo nazionale 1° dicembre 1939, n. 1779, il quale stabilisce che tale indennità sia corrisposta nella misura di 25/trentesimi della retribuzione mensile a decorrere dal 1° gennaio 1940.

Per la categoria fattorino, l'indennità di licenziamento verrà corrisposta nella misura di 12 giornate di retribuzione per ogni anno di servizio prestato.

Art. 15.

Tutto il personale ha diritto all'assegnazione annua di un grembiule di fatica.

Art. 16.

NORME DISCIPLINARI

1. Osservare puntualmente l'orario.
2. Non abbandonare la farmacia, sia pure momentaneamente, senza permesso.
3. Eseguire tutte le disposizioni con sollecitudine, diligenza e precisione e coordinare il proprio lavoro con quello dei propri colleghi al fine di ottenere la massima efficienza possibile.
4. Usare in ogni caso modi corretti e cortesi.
5. Non trattare affari in concorrenza della Farmacia e non prestare la propria attività presso terzi senza preventiva autorizzazione del datore di lavoro.

Art. 17.

Per le categorie impiegatizie che non sono contemplate nella presente tabella salariale, si applicano i minimi salariali delle tabelle e la contingenza in vigore per il settore Commercio

Art. 18.

Il presente accordo fa salvi accordi più favorevoli intervenuti antecedentemente alla sua stipulazione.

Le parti interessate si riservano di rivedere il presente patto, qualora si verificassero condizioni tali da non permettere la sua applicazione (aumento del costo della vita ecc.).

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO 4 DICEMBRE 1958 PER IL PERSONALE NON LAUREATO DIPENDENTE DA FARMACIE DELLA PROVINCIA DI RAVENNA

Il giorno di giovedì 4 dicembre 1958 in Ravenna, nella sede dell'Ordine dei farmacisti, via Guerrini, 8,

tra

l'Associazione Provinciale Proprietari di Farmacie rappresentata dal suo Presidente dott. *Eligio Bedeschi*, assistito dal Presidente dell'Ordine dott. *Aurelio Zattoni*

e

il Sindacato Provinciale Lavoratori di Farmacie, aderente all'U.I.L., rappresentato dal sig. *Amadori Giuseppe*, assistito dal sig. *Doro Pinza* della U.I.D.A.C. provinciale e dal sig. *Gnani Armando* della Camera Sindacale U.I.L. di Ravenna,

si è stipulato il presente contratto collettivo di lavoro che ha efficacia in tutto il territorio della provincia di Ravenna e che disciplina il rapporto di lavoro tra le farmacie ed il personale dipendente di ambo i sessi non laureato.

Art. 1.

CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE

Personale con mansioni impiegatizie:

1ª Categoria: Personale con mansioni di concetto; contabile e corrispondente di concetto.

2ª Categoria: Personale d'ordine con mansioni di: contabile, dattilografo, cassiere, fatturista, commesso addetto alla vendita di prodotti di libero commercio, magazziniere consegnatario.

Personale con mansioni non impiegatizie:

1ª Categoria: Inservienti, magazzinieri comuni, aiutanti di laboratorio.

2ª Categoria: Personale di fatica, fattorini.

Art. 2.

MINIMI DI RETRIBUZIONE CONGLOBATA

		Uomini	Donne
Personale con mansioni impiegatizie:			
1ª Categoria, oltre i 20 anni	L.	47.000	42,350
2ª Categoria, oltre i 20 anni	»	43.500	38.850
Personale con mansioni non impiegatizie:			
1ª Categoria, oltre i 20 anni	»	37.850	34.200
2ª Categoria, oltre i 20 anni	»	35.850	32.200
Inferiori ai 20 anni, senza distinzione di categoria:			
a) dai 18 ai 20 anni . . .	»	32.350	29.150
b) dai 16 ai 18 anni . . .	»	25.750	23.100
c) dai 14 ai 16 anni . . .	»	16.650	15.500

Le retribuzioni di cui sopra sono conglobate e comprendono la paga base, la contingenza maturata alla data di entrata in vigore del presente contratto ed il caro-pane.

Art. 3.

SCALA MOBILE

Le variazioni di contingenza, per effetto della scala mobile, comportano un aumento della retribuzione per ogni punto della contingenza stessa nella misura sotto indicata:

VALORE DEL PUNTO DI CONTINGENZA

		Uomini	Donne
Personale con mansioni impiegatizie:			
oltre i 20 anni	L.	500	435
Personale con mansioni non impiegatizie:			
oltre i 20 anni	»	420	355
Inferiori ai 20 anni:			
dai 18 ai 20 anni	»	415	320
dai 16 ai 18 anni	»	375	300
dai 14 ai 16 anni	»	325	260

Art. 4.

SCATTI DI ANZIANITÀ

Per l'anzianità di servizio maturata dal 1° gennaio 1958 presso la medesima farmacia ed a decorrere dal 20° anno di età, il personale avrà diritto a cinque scatti triennali nella misura del 4% della retribuzione in atto al momento della maturazione dei singoli scatti.

Gli scatti matureranno dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui si compie il triennio.

Per l'anzianità di servizio maturata antecedentemente all'entrata in vigore del presente contratto, ed a partire dal medesimo anno di età, al personale sarà riconosciuto uno scatto del 2% dello stipendio conglobato per ogni quinquennio, o frazione non inferiore a due anni, di servizio prestato presso la stessa farmacia.

Art. 5.

PERIODO DI PROVA

Il periodo di prova è fissato in due mesi per tutti i lavoratori. Durante il periodo di prova la retribuzione del lavoratore non potrà essere inferiore al minimo contrattuale stabilito per la qualifica alla quale il lavoratore stesso è stato attribuito.

Trascorso il periodo di prova senza che nessuna delle parti abbia dato regolare disdetta, l'assunzione del lavoratore si intenderà confermata ed il periodo stesso sarà computato agli effetti dell'anzianità di servizio.

Art. 6.

ORARIO DI LAVORO

L'orario normale di lavoro è quello fissato dal Comune come orario di apertura delle farmacie; non dovrà comunque superare il limite previsto dall'art. 3 del regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692.

Art. 7.

RIPOSO SETTIMANALE E FESTIVITÀ

Il lavoratore ha diritto ad una giornata di riposo settimanale che dovrà coincidere normalmente con la domenica.

Le festività infrasettimanali e nazionali, ufficialmente riconosciute, che dovranno essere retribuite con la normale retribuzione, ancorchè non vi sia prestazione di lavoro, sono quelle appresso indicate:

1) Capo d'anno;
2) Giorno dell'Epifania;
3) 19 marzo, festa di S. Giuseppe;
4) il lunedì dopo Pasqua;
5) 25 aprile;
6) 1° maggio;
7) Giorno dell'Ascensione;
8) 2 giugno, festa della Repubblica;
9) Corpus Domini;
10) 29 giugno, festa dei SS. Pietro e Paolo;
11) 15 agosto, festa dell'Assunzione;
12) 1° novembre, Ognissanti;
13) 4 novembre, festa della Vittoria;
14) 8 dicembre, Immacolata Concezione;
15) 25 dicembre, Natale;
16) 26 dicembre, Santo Stefano;
17) La solennità del Santo Patrono del luogo.

Le ore di lavoro prestate nei suddetti giorni festivi dovranno essere retribuite con lo stipendio o salario equiparato ad ore, con le maggiorazioni stabilite al successivo art. 8.

Art. 8.

LAVORO STRAORDINARIO

Percentuali di maggiorazione per il lavoro straordinario:

lavoro straordinario « normale »	25%
lavoro domenicale con riposo compensativo .	20%
lavoro domenicale senza riposo compensativo	30%
lavoro festivo richiesto dal proprietario nei giorni di chiusura della farmacia	50%
lavoro notturno	50%

Agli effetti del presente articolo la retribuzione oraria si ricava dividendo la retribuzione mensile per 25 giorni e per 8 ore.

Art. 9.

FERIE

I lavoratori di cui al presente contratto hanno diritto ad un periodo annuo di ferie retribuite fissato nella seguente misura:

a) Personale con mansioni impiegatizie:

da 1 a 6 anni di servizio compiuto .	giorni	15
da 7 a 15 anni di servizio compiuto .	»	20
da 16 a 20 anni di servizio compiuto	»	25
oltre i 20 anni	»	30

b) personale con mansioni non impiegatizie:

da 1 a 7 anni di servizio compiuto .	giorni	12
da 8 a 15 anni di servizio compiuto .	»	15
oltre i 15 anni	»	18

Il diritto alle ferie matura dopo un anno di servizio effettivamente prestato.

Nel caso in cui il dipendente sia licenziato o si dimetta nel corso del 1° anno di servizio saranno corrisposti allo stesso tanti dodicesimi quanti sono i mesi di servizio prestato.

La frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata mese intero.

Il periodo delle ferie non può coincidere con il periodo di preavviso.

Le ferie sono irrinunciabili.

Art. 10.

GRATIFICA NATALIZIA O 13ª MENSILITÀ

In coincidenza con la vigilia di Natale di ogni anno, le aziende dovranno corrispondere al personale dipendente un importo pari ad una mensilità della retribuzione in atto. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, e semprechè sia stato superato il periodo di prova, il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della gratifica natalizia o tredicesima mensilità per quanti sono i mesi di servizio prestato. La frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata mese intero.

Art. 11.

CONGEDO MATRIMONIALE

Al dipendente che contrae matrimonio sarà concesso il congedo straordinario retribuito di giorni 15 di calendario.

Art. 12.

PREAVVISO DI LICENZIAMENTO O DI DIMISSIONI

Il licenziamento o le dimissioni possono avere luogo in qualsiasi giorno della settimana con un preavviso di:

giorni 15 per anzianità ininterrotta fino a 10 anni;

giorni 30 per anzianità ininterrotta superiore ai 10 anni.

Art. 13.

INDENNITÀ DI LICENZIAMENTO

In caso di licenziamento, non per motivi disciplinari, al personale verrà corrisposta una indennità commisurata come segue:

a) operai: giorni 12 per ogni anno di anzianità di servizio;

b) impiegati: 30/30 dello stipendio mensile per ogni anno di anzianità di servizio.

Le misure dell'indennità di cui sopra si adottano per l'anzianità maturata dal 1° gennaio 1940. Per quanto riguarda l'anzianità maturata anteriormente al 1° gennaio 1940 la indennità di licenziamento verrà liquidata in base a:

a) operai: giorni 8 per ogni anno di anzianità di servizio;

b) impiegati: 20/30 per ogni anno di anzianità di servizio.

Tutte le indennità di cui sopra saranno calcolate in base all'ultima retribuzione percepita.

Le frazioni di anno saranno calcolate per dodicesimi.

Art. 14.

INDENNITÀ IN CASO DI DIMISSIONI

Al lavoratore dimissionario saranno corrisposte le seguenti aliquote dell'indennità di licenziamento previste all'art. precedente:

a) il 50 % per gli aventi anzianità di servizio da 1 a 10 anni;

b) il 75 % per gli aventi anzianità di servizio da 10 a 20 anni;

c) il 100 % per gli aventi anzianità di servizio oltre i 20 anni.

L'intero trattamento di cui al punto *c*) è dovuto anche alle lavoratrici dimissionarie per causa di matrimonio o gravidanza o puerperio, come pure al lavoratore che si dimetta dopo il compimento del 60° anno di età se uomo e del 55° anno di età se donna.

Art. 15.

GRAVIDANZA E PUERPERIO

Si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge.

Art. 16.

CHIAMATA E RICHIAMO ALLE ARMI

Si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge.

Art. 17.

TRATTAMENTO DI MALATTIA

Il lavoratore ammalato o infortunato dovrà darne comunicazione alla Ditta, salvo caso di giustificato impedimento, non oltre il giorno successivo a quello dell'inizio dell'assenza per malattia. Trascorso il termine predetto l'assenza sarà considerata ingiustificata, salvo il caso di legittimo impedimento. A richiesta della ditta il lavoratore è tenuto ad esibire un certificato medico e sottoporsi ad eventuale visita di controllo.

Durante la malattia o infortunio il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di 180 giorni, trascorso il quale, perdurando la malattia, il datore di lavoro potrà procedere al suo licenziamento con la corresponsione delle indennità previste dagli artt. 12 e 13 del presente contratto.

Durante detto periodo il lavoratore avrà diritto alle prestazioni sanitarie ed economiche che saranno erogate dall'I.N.A.M. o dall'I.N.A.I.L. Inoltre il datore di lavoro integrerà fino al raggiungimento del 75% della intera retribuzione quanto corrisposto al lavoratore dagli Istituti suddetti per un periodo massimo di giorni 180.

Ove l'indennità integrativa, sommata all'indennità corrisposta dagli Istituti suddetti non raggiunga l'importo di L. 25.000 mensili, l'indennità a carico del datore di lavoro aumenterà fino al raggiungimento di tale cifra; nel caso di retribuzione di fatto inferiore alle L. 25.000 l'indennità a carico del datore di lavoro sarà aumentata fino alla concorrenza di una somma pari alla retribuzione percepita dal lavoratore.

Il lavoratore dichiarato in grado di riprendere il lavoro dall'Istituto assicuratore, dovrà farlo entro le 24 ore dell'accertamento della guarigione, salvo il caso di legittimo impedimento.

Ove il lavoratore non ottemperi a quanto sopra e la giustificazione del ritardo non sia sufficiente, egli sarà considerato dimissionario.

Art. 18.

CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE

Sono salve le eventuali condizioni di miglior favore praticate dall'azienda ai propri dipendenti.

Art. 19.

DECORRENZA E DURATA

Il presente contratto decorrerà dal 1° agosto 1958 ed avrà la durata di due anni.

Potrà essere disdettato con un preavviso da inviarsi alla controparte tre mesi prima della sua scadenza mediante lettera raccomandata.

In mancanza di ciò, il contratto si intenderà tacitamente rinnovato per uguale periodo di tempo.

Nel caso venga stipulato in sede nazionale un contratto regolante la categoria, le parti si impegnano ad incontrarsi entro un termine di tre mesi per concordare le eventuali modifiche.

Chiarimento a verbale

A chiarimento di quanto previsto all'articolo 2 del Contratto collettivo provinciale di lavoro 4 dicembre 1958 per il personale non laureato dipendente da farmacie della provincia di Ravenna si precisa che la retribuzione prevista dal sopracitato articolo non subir alcuna decurtazione in conseguenza delle eventuali variazioni in discesa della scala mobile.

D'altra parte si precisa che eventuali aumenti di scala mobile opereramno sulla retribuzione solo quando siano stati assorbiti i punti di contingenza conseguenti alle variazioni in discesa di cui sopra.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 22 LUGLIO 1958 PER I LAVORATORI NON LAUREATI DIPENDENTI DALLE FARMACIE PRIVATE DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

L'anno 1958 il giorno 22 del mese di luglio nella sede ell'Ordine dei farmacisti di Reggio Emilia

tra

'Associazione fra Proprietari di Farmacie della provincia di Reggio Emilia rappresentata dai sigg. *Bottiglieri* dott. *Renato* e *Caravita* dott. *Aldo* coadiuvati dal dottor *Amilcare Bendinelli;*

la Federazione Provinciale Lavoratori del Commercio ed Aggregati di Reggio Emilia, aderente alla C.G.I.L., rappresentata dal sig. *Paolo Losi;*

la Federazione Provinciale Liberi Sindacati addetti al Commercio di Reggio Emilia, rappresentata dal sig. *Iori Ermanno* (C.I.S.L.);

l'Unione Italiana Dipendenti Aziende Commerciali (U.I.L.) rappresentata dal sig. *Montanari Pietro;*

si è stipulato il presente accordo economico e normativo di lavoro da valere per i dipendenti non laureati delle farmacie private della provincia di Reggio Emilia.

Art. 1.

TRATTAMENTO ECONOMICO

I minimi di stipendio spettanti al personale non laureato dipendente da farmacie private in base all'effettuato conglobamento vengono fissati nella misura appresso indicata, al lordo delle ritenute di Legge:

A) Ragionieri, contabili, corrispondenti ed altro personale con mansioni analoghe di concetto:

	Mensili
Uomo	L. 51.000
Donna	» 44.500

B) Contabili d'ordine, cassieri comuni, commessi, inservienti ed altro personale con mansioni d'ordine:

	Mensili
Uomo	L. 38.500
Donna	» 33.300

C) Fattorini e personale di fatica:

	Mensili
di età superiore ai 20 anni:	
Uomo	L. 34.800
Donna	» 29.800
dai 19 ai 20 anni:	
Uomo	L. 33.400
Donna	» 26.600
dai 18 ai 19 anni:	
Uomo	» 32.900
Donna	» 25.950
dai 17 ai 18 anni:	
Uomo	» 24.500
Donna	» 21.670
dai 16 ai 17 anni:	
Uomo	» 24.200
Donna	» 21.450
inferiori ai 16 anni:	
Uomo	» 19.000
Donna	» 18.600

Art. 2.

INDENNITÀ DI CONTINGENZA

I punti di contingenza, di cui all'allegata tabella, maturati successivamente al 1° gennaio 1957 continuano a rimanere separati formando la nuova contingenza mobile.

Gli eventuali scatti della contingenza verranno calcolati secondo le modalità stabilite dall'Accordo interconfederale 29 aprile 1957 per il settore del commercio.

Detta indennità di contingenza dovrà essere corrisposta per 30 giornate mensili nel caso in cui il lavoratore presti la propria opera per complessive 25 giornate al mese.

Art. 3.

AUMENTI DI MERITO

Gli aumenti concessi individualmente sotto qualsiasi forma ed i superminimi di merito, comunque esistenti, saranno conservati integralmente e riportati sui nuovi minimi.

Art. 4.

PERIODO DI PROVA

La durata massima del periodo di prova non potrà superare i seguenti limiti:

Categoria *A*: mesi 2;
Categoria *B*: giorni 45;
Categoria *C*: giorni 20.

Durante il periodo di prova la retribuzione del lavoratore non potrà essere inferiore al minimo contrattuale stabilito per la qualifica alla quale il lavoratore stesso è stato attribuito.

Durante il periodo di prova il rapporto di lavoro potrà essere rescisso in qualsiasi momento da una o dall'altra parte, senza preavviso nè indennità.

Trascorso il periodo di prova senza che nessuna delle parti abbia dato regolare disdetta, l'assunzione del lavoratore si intenderà confermata e il periodo stesso sarà computato agli effetti dell'anzianità di servizio.

Art. 5.

ORARIO DI LAVORO

L'orario di lavoro è collegato a quello di apertura e chiusura della farmacia, stabilito con decreto del prefetto, sino al limite di 8 ore giornaliere e 48 settimanali.

Gli orari di lavoro verranno disposti dal datore di lavoro, tanto per tutti i dipendenti che per taluni di essi secondo le esigenze della azienda.

Art. 6.

LAVORO STRAORDINARIO

Nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge è in facoltà del datore di lavoro di richiedere prestazioni d'opera straordinaria che non eccedano le due ore giornaliere e le dodici ore settimanali.

Le ore di lavoro straordinario normale verranno retribuite con la paga oraria globale maggiorata del 15%.

Le ore straordinarie di lavoro prestate nei giorni festivi verranno retribuite con la paga oraria globale maggiorata del 25 %.

Le ore straordinarie di lavoro prestate durante la notte — intendendosi per tali quelle effettuate dalle ore 22 alle ore 6 del mattino e sempre che non si tratti di turni regolari di servizio — verranno retribuite con la paga oraria globale maggiorata del 30 %.

La retribuzione oraria si ricava dividendo per 25 e successivamente per 8 la paga minima contrattuale mensile, gli eventuali superminimi, gli aumenti periodici di anzianità e per 30 e successivamente per 8 la indennità di contingenza.

Art. 7.

RIPOSO SETTIMANALE

Si fa esplicito riferimento alle vigenti disposizioni di legge.

Art. 8.

FESTIVITÀ

Sono considerate giornate festive, oltre le domeniche, tutte quelle riconosciute come tali a norma delle vigenti disposizioni di legge.

Le ore di lavoro compiute nei giorni festivi suddetti sono da considerarsi a tutti gli effetti come lavoro straordinario e sono compensate a norma dell'art. 6 del presente accordo.

E' data però facoltà al datore di lavoro di far godere una giornata di riposo compensativo nella settimana precedente o successiva quando la farmacia sia di turno per disposizione dell'Autorità Prefettizia concedendo al dipendente il supero per lavoro festivo.

Qualora una festività cada di domenica al personale è dovuto, in aggiunta alla normale, lo importo di una quota giornaliera della retribuzione di fatto, pari ad 1/26 della retribuzione mensile.

Art. 9.

FERIE

Il personale di cui al presente contratto ha diritto ad un periodo di ferie fissato nella misura seguente:

Personale con mansioni impiegatizie:

dopo il compimento di un anno di servizio	giorni	12
dopo il compimento di due anni e fino a 6 anni di servizio compiuto	»	16
dopo il compimento di sei anni di servizio e fino a 10 anni compiuti	»	20
dopo il compimento di 10 anni di servizio e fino a 20 anni compiuti	»	25
dal ventesimo anno di servizio in poi	»	30

Personale con mansioni non impiegatizie:

dopo il compimento di un anno di servizio e fino al 7° anno compiuto	giorni	12
dal 7° anno di servizio compiuto e fino al 15° anno di servizio compiuto	»	15
dal 15° anno di servizio compiuto in poi	»	18

Durante le ferie decorrono a favore del personale tutte le retribuzioni normalmente percepite.

Il periodo delle ferie spettanti al personale è riferito ai soli giorni lavorativi e quindi prolungabile in relazione alle festività nazionali, infrasettimanali e domeniche cadenti in tale periodo.

Per un periodo di servizio inferiore all'anno e nei soli casi di licenziamento le ferie non godute devono essere retribuite in ragione di tanti dodicesimi per quanti sono i mesi di servizio prestato.

Art. 10.

GRATIFICA NATALIZIA

In coincidenza con la Vigilia di Natale di ogni anno, i datori di lavoro corrisponderanno al personale dipendente un importo pari a una mensilità dello stipendio globale dovuto al lavoratore nel mese di novembre.

Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, e sempre che sia stato superato il periodo di prova, il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della gratifica per quanti sono i mesi di servizio prestati.

Art. 11.

MALATTIA

In caso di malattia o di infortunio al lavoratore verrà conservato il posto per un periodo massimo di 180 giorni trascorso il quale, perdurando la malattia, il datore di lavoro potrà procedere al suo licenziamento con la corresponsione della relativa indennità.

Durante il suddetto periodo di malattia o di infortunio il datore di lavoro corrisponderà ai lavoratori l'intera retribuzione giornaliera per i primi tre giorni (periodo di carenza) e per il periodo successivo corrisponderà una integrazione pari alla differenza tra il trattamento dell'Istituto nazionale malattia o infortunio e la normale retribuzione percepita.

Art. 12.

SCATTI DI ANZIANITÀ

Gli scatti biennali di anzianità, nella misura del 5 %, maturati successivamente al 1° gennaio 1958, e quelli in corso di godimento, verranno calcolati sul nuovo minimo di stipendio o paga risultato dal conglobamento al 1° gennaio 1958 e non comprensivo, pertanto, della contingenza maturata successivamente, degli eventuali superminimi e di ogni altro elemento.

Art. 13.

RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

La risoluzione del rapporto di lavoro per il personale assunto a tempo indeterminato, tanto nel caso di licenziamento da parte del datore di lavoro quanto in quello di dimissioni del lavoratore, deve essere proceduta da regolare preavviso scritto notificato a mezzo di lettera raccomandata.

I termini di preavviso sono i seguenti:

Anni di servizio	Cat. A	Cat. B	Cat. C
fino a 5 anni	2 mesi	1 mese	15 gg.
oltre i 5 anni e fino a 10	3 mesi	45 gg.	20 gg.
oltre i 10 anni . . .	4 mesi	2 mesi	20 gg.

In caso di mancato preavviso al lavoratore sarà corrisposta una indennità pari alla retribuzione globale di fatto corrispondente al periodo di preavviso di cui sopra.

Il preavviso è obbligatorio da ambo le parti.

Art. 14.

INDENNITÀ DI LICENZIAMENTO

Oltre il preavviso di cui all'art. 13 o in difetto, oltre alla corrispondente indennità, il lavoratore avrà diritto, in caso di licenziamento da parte del datore di lavoro ed ove non sussistano gli estremi del licenziamento in tronco, ad una indennità commisurata come segue:

Personale con mansioni impiegatizie:

a) per le anzianità di servizio maturate fino al 31 luglio 1932: 20/30 della retribuzione globale mensile in atto al momento del licenziamento;

b) per gli anni di servizio maturati dal 1° agosto 1932 al 31 dicembre 1945: 25/30 della retribuzione globale come sopra;

c) per gli anni di servizio maturati dopo il 1° gennaio 1946: 30/30 della retribuzione globale come sopra.

Personale con mansioni non impiegatizie:

a) per le anzianità di servizio maturate fino al 31 luglio 1932: 7 giorni di retribuzione globale in atto al momento del licenziamento;

b) per gli anni di servizio maturati dal 1° agosto 1932 fino al 31 dicembre 1945: 10 giorni di retribuzione globale come sopra;

c) per gli anni di servizio maturati dopo il 1° aprile 1946: 12 giorni di retribuzione globale come sopra.

Art. 15.

DIMISSIONI

Nel caso di dimissioni spetterà al lavoratore dimissionario una indennità di anzianità commisurata come segue:

nel caso di anzianità di servizio fino a 10 anni compiuti presso lo stesso datore di lavoro: il 50 % dell'indennità di licenziamento stabilito dall'art. 14 del presente accordo;

nel caso di anzianità di servizio compresa fra il 10° ed il 15° anno. il 75 % dell'indennità di licenziamento di cui all'art. 14;

nel caso di anzianità di servizio oltre i 15 anni compiuti: l'intera indennità di cui all'art. 14.

Art. 16.

NORME TRANSITORIE

Per quanto non è contemplato o sufficientemente chiarito nel presente accordo, le parti convengono di fare riferimento al Contratto nazionale di lavoro per il personale laureato o diplomato delle farmacie in quanto applicabile data la diversa posizione dei lavoratori.

Art. 17.

DECORRENZA

Il presente accordo sarà applicato con decorrenza dal 1° gennaio 1958, esso scadrà il 31 dicembre 1958 fatta eccezione per la parte salariale che potrà essere riveduta in qualsiasi momento con preavviso scritto.

Esso si intenderà tacitamente rinnovato per uguale periodo di tempo se non verrà disdettato almeno 2 mesi prima della sua scadenza. Continuerà però ad avere efficacia ed a produrre i suoi effetti anche dopo la sua scadenza fino a che non sarà intervenuto un nuovo accordo a sostituirlo.

Tabella della nuova indennità di contingenza in vigore dal 1° febbraio 1958 per i non farmacisti dipendenti da farmacie private di Reggio Emilia.

QUALIFICHE	Contingenza mensile dal 1-2-1958
Ragionieri, contabili, corrispondenti ed altro personale con mansioni analoghe di concetto:	
Uomo	L. 3.096
Donna	» 2.692
Contabili d'ordine, cassieri comuni, inservienti ed altro personale con mansioni d'ordine:	
Uomo	L. 2.304
Donna	» 2.004
Fattorini e personale di fatica:	
di età superiore ai 20 anni:	
Uomo	L. 1.828
Donna	» 1.556
dai 19 ai 20 anni:	
Uomo	L. 1.708
Donna	» 1.304
dai 18 ai 19 anni:	
Uomo	» 1.708
Donna	» 1.304
dai 17 ai 18 anni:	
Uomo	» 1.348
Donna	» 1.152
dai 16 ai 17 anni:	
Uomo	» 1.348
Donna	» 1.152
inferiore ai 16 anni:	
Uomo	» 1.060
Donna	» 1.004

Visti, l'accordo e la tabella che precedono,
il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:
SULLO

ECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. 1737.

Norme sul trattamento economico e normativo degli opeai dipendenti dalle imprese edili ed affini della provincia i Bolzano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire inimi di trattamento economico e normativo ai lavoatori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959 per gli operai addetti alle industrie edilizia ed affini;

Visto, per la provincia di Bolzano, il contratto collettivo integrativo 30 settembre 1959, stipulato tra la Associazione Provinciale degli Industriali e la Camera Confederale del Lavoro - C.G.I.L. -, il Sindacato F.I. L.L.E.A. -, l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -, la Federazione Provinciale F.I.L.C.A. -, la Camera Sindacale - U.I.L., la F.I.N.E.A.L.;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 14 della provincia di Bolzano, in data 6 marzo 1961, del contratto sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali è stato stipulato il contratto collettivo integrativo 30 settembre 1959, relativo agli operai addetti alla industria edile ed affini della provincia di Bolzano, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto anzidetto, annesso al presente decreto.

Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti dalle imprese edili ed affini della provincia di Bolzano.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 dicembre 1961

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1962
Atti del Governo, registro n. 14[illegible], foglio n. 10[illegible]. — VILLA

CONTRATTO COLLETTIVO 30 SETTEMBRE 1959, INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 24 LUGLIO 1959, PER GLI OPERAI ADDETTI ALLA INDUSTRIA EDILE ED AFFINI DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

In Bolzano, addì 30 settembre 1959

tra

l'ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI della provincia di Bolzano rappresentata dal suo presidente dott. ing. *Luigi Piombo* e dal Presidente della sezione Costruttori Edili dott. ing. *Mariano Degasperi*, assistiti dal dottor *Mario Ricci*, segretario dell'Associazione stessa con lo intervento della Delegazione Industriale, nelle persone dei sigg. dott. ing. *Carlo Bertacchi*, geom. *Mario Borona*, comm. *Giuseppe Rabbiosi*, ing. *Giuseppe Turin*, geom. *Luigi Valenti*, comm. *Carlo Vanzo*;

e

la CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO della provincia di Bolzano - C.G.I.L. rappresentata dal sig. *Giovanni Guastalli*, membro della Segreteria e dal sig. *Sergio Costalbano*, Segretario del Sindacato F.I.L.L.E.A.;

e

l'UNIONE SINDACALE PROVINCIALE - C.I.S.L. - della provincia di Bolzano, rappresentata dal suo Segretario Generale cav. *Guglielmo Malocchio* e dal sig. *Aldo Nerro* in rappresentanza della Federazione provinciale di Bolzano della F.I.L.C.A.;

e

la CAMERA SINDACALE - U.I.L. - rappresentata dal suo Segretario sig. *Antonio Bolzoni* anche a nome della F.I.N.E.A.L.;

visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli operai addetti all'industria edile ed affini stipulato in Roma il 24 luglio 1959 e relativi allegati;

in relazione al terzo comma di cui all'art. 68 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro citato, si riportano qui di seguito le disposizioni integrative — per la provincia di Bolzano per gli operai addetti alle imprese nei confronti delle quali è applicabile il medesimo contratto nazionale — in vigore alla data di stipulazione del Contratto Nazionale stesso.

Art. 1.

ORARIO DI LAVORO

I mesi per i quali è consentito, ai sensi del Decreto 10 settembre 1923, n. 1957, di superare i limiti di 8 ore giornaliere e 48 settimanali, fino ad un massimo di 10 ore giornaliere e 60 settimanali, sono i mesi di maggio, giugno, luglio e agosto.

Art. 2.

LAVORI IN GALLERIA

Le percentuali di maggiorazione da corrispondersi al personale addetto ai lavori in galleria, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 23 del C.C.N.L., sono le seguenti:

a) per il personale addetto:

al fronte di perforazione e di avanzamento o di allargamento anche se addetto al carico del materiale;

a lavori di riparazione straordinaria in condizioni di pericolo, di difficoltà o di disagio;

anche quando i lavori si svolgano in presenza di acqua per infiltrazioni, getti o stillicidi che diano luogo ad una altezza di acqua sul piano di lavoro fino a 15 cm. . . . . 27 %

a[1]) per il personale addetto:

al fronte di perforazione, di avanzamento o di allargamento, anche se addetto al carico del materiale;

a lavori di riparazione straordinari in condizioni di pericolo, di difficoltà o di disagio qu[illegible]do i lavori si svolgono in presenza di acqua per infiltrazioni, getti o stillicidi che diano luogo ad una altezza di acqua sul piano di lavoro, oltre i 15 cm. . . . . 34 %

a[2]) per il personale addetto:

al fronte di perforazione, di avanzamento o di allargamento anche se addetto al carico del materiale;

a lavori di riparazione straordinari in condizioni di pericolo, di difficoltà o di disagio, quando i lavori si svolgono in presenza di get[illegible] di acqua sotto pressione che investano gli operai addetti ai lavori stessi, aumentando il loro

disagio rispetto ai casi considerati nei commi precedenti; in tal caso la percentuale di maggiorazione dovrà concordarsi di volta in volta tra le parti;

b) per il personale addetto:

a lavori di rivestimento, intonaco o di rifinitura di opere murarie, a lavori per opere sussidiarie;

ai trasporti nell'interno della galleria durante la perforazione, l'avanzamento e la sistemazione anche quando i lavori si svolgono in presenza di acqua per infiltrazioni, getti e stillicidi che diano luogo ad una altezza di acqua sul piano di lavoro fino a 15 cm. . . . . 15 %

b¹) per il personale addetto:

a lavori di rivestimento, di intonaco e di rifinitura di opere murarie;

a lavori per opere sussidiarie;

ai trasporti nell'interno della galleria durante la perforazione, l'avanzamento o la sistemazione;

quando i lavori si svolgono in presenza di acqua per infiltrazioni, getti o stillicidi che diano luogo ad una altezza di acqua sul piano di lavoro, oltre i 15 cm. . . . . 18 %

b²) per il personale addetto:

a lavori di rivestimento, di intonaco e di rifinitura di opere murarie:

a lavori di opere sussidiarie:

ai trasporti nell'interno della galleria durante la perforazione, l'avanzamento o la sistemazione: quando i lavori si svolgono in presenza di getti di acqua sotto pressione che investano gli operai addetti ai lavori stessi, aumentando il loro disagio rispetto ai casi considerati nei commi precedenti,

in tal caso la percentuale di maggiorazione dovrà concordarsi di volta in volta tra le parti;

c) per il personale addetto:

alla ripartizione o manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti nel tratto e nelle gallerie ultimate, compresi i lavori dell'armamento delle linee ferroviarie . . . . 6 %

Al personale addetto ai lavori in galleria o pozzi attaccati dal basso in alto, con pendenza superiore al 60 % sarà corrisposta in aggiunta alle percentuali di cui sopra, una ulteriore indennità del 10 %.

Art. 3.

INDENNITÀ PER LAVORI IN ALTA MONTAGNA

Con riferimento all'art. 26 del C.C.N.L. l'indennità per lavori eseguiti in alta montagna resta così stabilita:

a) per lavori eseguiti oltre i 1300 s.l.m. fino a m. 1800 s.l.m. . . . . 7 %

b) per lavori eseguiti oltre i 1800 metri s.l.m. 9 %

Le suddette indennità non sono dovute agli operai che lavorano nella località costituente la loro abituale dimora, semprechè non siano costretti a percorrere oltre 5 km. per recarsi dalla loro abitazione al luogo di lavoro.

Le suddette percentuali sono comprensive di qualsiasi diritto degli operai per vitto.

Le percentuali di cui al presente articolo vanno conteggiate sulla paga base di fatto e sull'indennità di contingenza.

Dichiarazione a verbale

Per la determinazione della percentuale di maggiorazione da applicarsi nei lavori che si svolgono a quote prossime ai limiti suddetti, si fa riferimento alla quota dell'opera principale; la percentuale così determinata si applica anche a quote superiori o inferiori al limite più prossimo, semprechè si tratti di parti secondarie di opere principali e con queste connesse.

Tale dispositivo non si applica quando trattasi di squadre operanti in forma autonoma.

Art. 4.

LAVORI FUORI ZONA

L'indennità per lavori fuori zona dovuta a norma dell'art. 24 del Contratto Collettivo Nazionale è del 14 % da calcolarsi su paga base di fatto, indennità di contingenza e indennità speciale.

Art. 5.

ATTREZZI DI LAVORO

Qualora l'Impresa non fornisca gli attrezzi normali di lavoro sarà corrisposto all'operaio, per l'apporto degli attrezzi stessi la percentuale dell'1,50 % da calcolarsi su paga base di fatto e indennità di contingenza.

Art. 6.

VALIDITÀ E DURATA

Il presente contratto Collettivo avrà la stessa durata e scadenza del Contratto Collettivo Nazionale cui si riferisce. Per la disdetta ed il tacito rinnovo, valgono le norme del citato C.C.N.L.

Dichiarazione a verbale

In relazione all'art. 61 del C.C.N.L. 24 luglio 1959 la rappresentanza industriale concorda che il contributo di cui al predetto art. 61 per il finanziamento delle scuole professionali rimanga stabilito, nel caso di istituzione delle scuole stesse, nella misura dello 0,50 % della paga base di fatto.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. 1738.

Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese dei prodotti del legno e del sughero della provincia di Mantova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1° ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale 19 giugno 1959, per gli operai dipendenti dalle aziende dei prodotti del legno e del sughero;

Visto, per la provincia di Mantova, l'accordo collettivo integrativo 4 febbraio 1960, per gli operai dipendenti dalle aziende dei prodotti del legno e del sughero, stipulato tra l'Associazione degli Industriali e il Sindacato Provinciale della Federazione Italiana Lavoratori del Legno, dell'Edilizia e Industrie Affini - C.G.I.L. -, la Federazione Provinciale Lavoratori Costruzioni e Affini - C.I.S.L. -, il Sindacato Provinciale della Federazione Nazionale Edili Affini e del Legno - U.I.L. -;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 7 della provincia di Mantova, in data 15 marzo 1961, dell'accordo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali è stato stipulato, per la provincia di Mantova l'accordo collettivo integrativo 4 febbraio 1960, relativo agli operai dipendenti dalle aziende dei prodotti del legno e del sughero, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto.

Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti dalle imprese dei prodotti del legno e del sughero, della provincia di Mantova.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 dicembre 1961

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1962
Atti del Governo, registro n. 145, foglio n. 104. — VILLA

ACCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO 4 FEBBRAIO 1960 PER GLI OPERAI DIPENDENTI DALLE AZIENDE DEI PRODOTTI DEL LEGNO E DEL SUGHERO DELLA PROVINCIA DI MANTOVA

Il 4 febbraio 1960,

tra

l'Associazione degli Industriali della Provincia di Mantova - Sezione Industrie del Legno, rappresentata dal suo Presidente arch. *Enzo Mastruzzi*, assistito dal dott. *G. Pauletti*, Direttore della stessa,

e

il Sindacato Provinciale - F.I.L.L.E.A., della Camera Confederale del Lavoro della provincia di Mantova, rappresentato dai signori *Severino Scardovelli* e *Mignoni Cesare,*

la Federazione Provinciale Lavoratori Costruzioni e Affini della C.I.S.L., rappresentata dal sig. *Sergio Truzzi,*

il Sindacato Provinciale F.E.N.E.A.L. della U.I.L. di Mantova, rappresentato dal sig. *Veniero Bedotti,*

è stato stipulato il seguente Accordo provinciale integrativo al Contratto collettivo nazionale di lavoro per le industrie dei prodotti del legno e del sughero 19 giugno 1959 da valere per i dipendenti delle aziende dei prodotti del legno e affini della provincia di Mantova.

Art. 1.

INDENNITÀ SOSTITUTIVA DI TRASFERTA

L'indennità sostitutiva di trasferta prevista al punto secondo del primo comma dell'art. 24 del Contratto collettivo nazionale di lavoro resta così determinata:

L. 650 per ogni pasto meridiano o serale;

L. 800 per ogni pernottamento.

L'indennità prevista per il pasto serale sarà corrisposta quando l'operaio rientra in sede dopo le ore 21 nei mesi estivi (aprile-settembre) e le ore 20 nei mesi invernali (ottobre-marzo).

Art. 2.

INDENNITÀ DI ZONA MALARICA

L'indennità di zona malarica, prevista dall'art. 25 del Contratto collettivo nazionale di lavoro, per gli operai che sono trasferiti per ragioni di lavoro fuori della provincia di Mantova, riconosciuta zona malarica, viene fissata nella misura del 10 % sulla retribuzione minima conglobata tabellare.

Art. 3.

LAVORI NOCIVI E PERICOLOSI

Agli effetti dell'art. 26 del Contratto collettivo nazionale di lavoro, sono considerati pericolosi i lavori eseguiti su scale aeree o su ponti mobili, nonchè la posa in opera degli infissi che si svolge ad una altezza non inferiore ai cinque metri da terra o dal pavimento, ed i lavori di accatastamento di legname eseguiti ad una altezza superiore ai metri quattro.

Sono considerati nocivi i lavori di verniciatura alla nitrocellulosa a spruzzo, di produzione di farine di legno, di produzione di agglomerati di sughero con catrame, di trattazione del legno a base di sostanze tossiche, e sempre che, malgrado i mezzi di protezione adottati dalla ditta, possano derivare ai lavoratori intossicazioni o lesioni pregiudizievoli.

Sono considerati di particolare disagio i lavori compiuti dagli operai in locali a temperatura superiore ai 40 gradi e, nei tre mesi estivi, a temperatura superiore ai 50 gradi.

Agli operai comandati a svolgere siffatti lavori e limitatamente alle ore di effettiva prestazione nei lavori medesimi, verrà corrisposta l'indennità speciale stabilita dal citato art. 26 del Contratto collettivo nazionale di lavoro, con facoltà alle aziende di assorbire fino a concorrenza quanto eventualmente concesso allo stesso titolo.

In caso di controversia sulla nocività delle lavorazioni di cui sopra, sarà esperita la normale procedura per le vertenze sindacali aziendali, con la eventuale assistenza di tecnici nominati rispettivamente dalle parti.

Art. 4.

INDENNITÀ CONSUMO FERRI

Con riferimento al penultimo comma dell'art. 35 del Contratto collettivo nazionale di lavoro (indennità dovuta a titolo di consumo attrezzi), agli operai che lavorano con il completo corredo di utensili di loro proprietà verrà corrisposta una indennità nella misura di L. 50 per ogni giornata di lavoro effettivo.

Detta indennità verrà liquidata alla scadenza di ciascun periodo di paga.

Il metro e le matite verranno fornite dalla ditta nei limiti strettamente indispensabili.

Art. 5.

INDUMENTI DI LAVORO

Le aziende sono tenute a fornire agli operai dipendenti due tute o due grembiuli di lavoro all'anno. Di contro agli operai è fatto obbligo di tenere con la massima cura gli indumenti ricevuti e di indossarli sempre durante le ore di lavoro.

In sostituzione dei predetti indumenti le aziende potranno corrispondere una indennità vestiario annua pari a L. 5000 (cinquemila) ragguagliata ai mesi di effettivo lavoro e da liquidarsi a fine anno.

Art. 6.

DECORRENZA E DURATA

Il presente Accordo avrà decorrenza dal 1° gennaio 1960 ed avrà la stessa scadenza del Contratto collettivo nazionale di lavoro (31 dicembre 1961).

Dichiarazione a verbale

Le Organizzazioni dei lavoratori firmatarie del presente Accordo dichiarano di impegnarsi a fare applicare l'Accordo stesso a tutte le Aziende del settore della provincia di Mantova, ivi comprese le aziende artigiane e cooperative.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(9151936) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

PREZZO L. 300